

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 12/01/2023) 02/03/2023, n. 6265

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda - Presidente -

Dott. PERRINO Angelina Maria - Consigliere -

Dott. VELLA Paola - Consigliere -

Dott. CROLLA Cosmo - rel. Consigliere -

Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.21084/2021 proposto da:

A.A., domiciliato ex lege in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Cassazione rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Francesco Roppo;

- ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato;

- intimato -

avverso il decreto di cui al procedimento nr 13129/2018 del Tribunale di Bologna del 14/7/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/1/2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

Svolgimento del processo

1 Con ricorso D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 , ex art. 35 bis, A.A., cittadino del (Omissis), adiva il Tribunale di Bologna proponendo impugnazione avverso il provvedimento di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato o del suo diritto alla protezione sussidiaria o a quella umanitaria e speciale, emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna.

1.1 Il richiedente asilo aveva allegato di essere di religione (Omissis), di etnia (Omissis), di provenire da un remoto villaggio della zona di (Omissis), di aver subito, insieme alla propria moglie, maltrattamenti, violenze e ogni sorta di vessazioni dai fratellastri con i quali aveva vissuto dopo la morte dei genitori; di aver lasciato il proprio paese il 9.10.2016 e, passando dal Mali, dopo aver trascorso qualche mese in Niger e in Algeria, di essere giunto in Libia dove si era fermato per un anno subendo violenze e spesso lavorando senza essere pagato; di essere, infine, arrivato in Italia il 5.7.2017.

2. Il Tribunale di Bologna, con decreto del 14/7/2021, respingeva la domanda rilevando, per quanto qui di interesse, che il richiedente, oltre a non poter vedersi riconosciuto lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, non aveva neanche titolo per il riconoscimento della protezione speciale, non avendo raggiunto un apprezzabile livello di integrazione socio-lavorativa e non essendo afflitto da patologie non curabili nel proprio Paese di origine.

3. A.A. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a due motivi. Il Ministero dell'Interno ha depositato nota costitutiva al solo scopo di partecipare all'eventuale udienza di discussione.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce vizio di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 - *ratione temporis* vigente - e nella formulazione attuale, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, art. 10 Cost., vizio di legge - vizio di legge ex art. 360 c.p.c., n. 4 per nullità della sentenza per omessa motivazione - vizio di legge art. 360 c.p.c., n. 5) per errato e omesso esame di fatti decisivi sostiene che il tribunale non ha correttamente valutato le sue condizioni di fragilità psichiche, per come evidenziate dal referto medico, che da un lato gli avevano impedito di integrarsi con un lavoro, di avere indipendenza abitativa, di crearsi relazioni sociali con altri soggetti e dall'altro, in caso di rimpatrio nel Paese di origine, lo esporrebbero ad una condizione di estrema vulnerabilità, anche in relazione al suo diritto al rispetto della "vita privata e familiare" di cui agli art. 3 ed 8 CEDU recepiti dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, come introdotta dal D.L. n. 130 del 2020 convertito nella L. n. 173 del 2020.

1.1 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: "vizio di legge ex art. 360, n. 3, per violazione D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 - vizio di legge ex art. 360, n. 4 per violazione art. 132 c.p.c. per motivazione inesistente - vizio di legge art. 360, n. 5 per omesso esame di fatti decisivi"; lamenta che il tribunale non abbia svolto accertamenti sulla esistenza di misure di sostegno sociale e sanitario in (Omissis) a salvaguardia di persone, come lui, affette da difficoltà psichiatriche, psicopatologiche e comunque fragili e, in conseguenza, di non aver tenuto in considerazione quelle che saranno le sue condizioni di vita una volta rimpatriato.

2 I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto afferiscono al mancato riconoscimento della protezione speciale, sono inammissibili, in primo luogo, per come illustrati.

2.1 Essi intrecciano confusamente, genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali, *errores in iudicando* e in *procedendo*), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. n. 19761, n. 19040, n. 13336 e n. 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. n. 26018 e n. 22404 del 2014).

2.2 Anche a voler superare tale ragione ostativa all'esame del ricorso, i motivi non superano il vaglio di ammissibilità in ogni loro articolazione.

2.3 Per la concessione della "protezione speciale" D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 32, comma 3, devono ricorrere i rischi di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, commi 1 e 1.1, così come modificato dal D.L. n. 130 del 2020.

2.4 Tale norma, applicabile alla fattispecie in esame giusta il disposto dell'art. 15, comma 1 del D.L. cit., in forza del quale le norme di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) trovano applicazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei Tribunali, stabilisce che "Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla L. 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine".

2.5 Orbene, nel capo del decreto impugnato dedicato all'esame della domanda di riconoscimento della protezione speciale si legge quanto segue: "il processo di integrazione del ricorrente sul territorio nazionale è ancora lungi dall'essere completato. Il ricorrente infatti non è autosufficiente economicamente, né ha prodotto documentazione attestante l'autonomia abitativa. Non parla la lingua italiana. E tutto ciò nonostante sia arrivato nel nostro Paese nel 2017. Né risulta che il ricorrente abbia instaurato legami personali in Italia non suscettibili di essere attinti da un provvedimento di rigetto. Ancora, quanto alle condizioni di salute, gli accertamenti richiesti su suggerimento del difensore per "dubbia disabilità intellettiva perché fa fatica a seguire le pratiche in autonomia e a svolgere lavori" hanno dato esito negativo. Il referto della visita neurologica del (Omissis) rimanda ad una valutazione psichiatrica. Il referto della visita psichiatrica del (Omissis) dà conto dell'inesistenza di "sintomi psichiatrici acuti" e anche l'operatore non riferisce comportamenti che possano rappresentarne e di "sintomi psicopatologici maggiori". E se è vero che il caso viene segnalato per una valutazione di disabilità nell'adulto, si tratta di una richiesta del tutto esplorativa, nella totale assenza di elementi indiziari che depongano per una qualche patologia o disabilità. Non risulta quindi la necessità di cure o di accertamenti eseguibili solo nel nostro Paese ed incompatibili con un rimpatrio.

2.6 Dunque, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, i giudici di merito non si sono affatto sottratti al dovere di esaminare il caso concreto sottoposto al loro scrutinio ed hanno esposto in modo chiaro, intellegibile ed esauriente - con motivazione ben al di sopra del c.d. minimo costituzionale- le ragioni poste a fondamento della decisione di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione minore.

2.7 Il tribunale ha altresì esaminato e valutato la documentazione medica prodotta dal ricorrente, escludendo che la stessa evidenziasse patologie psichiche o disabilità tali da integrare profili di sua vulnerabilità in caso di rientro nel Paese d'origine.

2.8 Si tratta di un accertamento di fatto, a cui il ricorrente contrappone la propria diversa valutazione: ma il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381/2006, nonché Cass. n. 8758/ 2017 e Cass. n. 28108/2020).

2.9 Le argomentazioni contenute nel secondo motivo sono generiche, non avendo il ricorrente specificato la natura e l'entità degli asseriti sintomi psicopatologici o allegato di essere ricorso a terapie per il loro contenimento presso presidi medici o di aver utilizzato strutture socio-sanitarie dello Stato ospitante; ciò rende superfluo ogni accertamento volto a verificare se, in caso di rimpatrio, il richiedente possa fruire in (Omissis) di un sistema socio sanitario idoneo a garantirgli terapie e sostegno pari a quello italiano.

3 In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell'amministrazione intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2023